COMMISSIONE X

INDUSTRIA E COMMERCIO - TURISMO

XXIX.

SEDUTA DI DOMENICA 2 APRILE 1950

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **FASCETTI**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Utilizzo nel limite di 100 miliardi di lire degli aiuti E. R. P. per finanziamento degli acquisti di macchinari ed attrezzature (1172) 215

PRESIDENTE 215, 216

GRILLI 215

TOGNI, *Ministro dell'industria e del commercio*. 215

PIERACCINI 216

Votazione segreta:

PRESIDENTE 216

La seduta comincia alle 9.

DE' COCCI, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Utilizzo nel limite di 100 miliardi di lire degli aiuti E. R. P. per finanziamento degli acquisti di macchinari ed attrezzature (1172).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: Utilizzo nel limite di 100 miliardi di lire degli aiuti E.R.P. per finanziamento degli acquisti di macchinari ed attrezzature.

Richiamandomi alle considerazioni fatte alla fine della seduta di ieri, ritengo che si possa dichiarare chiusa la discussione generale e passare all'esame degli articoli.

Se i colleghi dell'opposizione vorranno discutere a fondo in Assemblea l'argomento, potranno presentare una mozione con la richiesta di urgenza; ed io chiederò alla Presidenza che la discussione avvenga senza ritardi. Vorrei però che non si creassero ulteriori ostacoli all'approvazione di questo disegno di legge, la cui urgenza è a tutti nota.

GRILLI. Noi siamo disposti a lasciar passare questa legge in questa sede, pur non avendo avuto alcuna precisa delucidazione sull'impiego di questi fondi, purché il ministro si impegni a discutere una mozione che noi presenteremo all'Assemblea. Sottolineo però che l'impegno del ministro deve essere categorico e formale. Noi, infatti, intendiamo trattare a fondo questo argomento la cui gravità ed importanza non è necessario sottolineare.

Non possiamo accedere alla idea espressa ieri dal ministro di assorbire la nostra mozione nella discussione del bilancio del Ministero dell'industria e commercio. In quella sede, infatti, tutti gli argomenti vengono livellati, gli ordini del giorno assommano a decine, di modo che il nostro ordine del giorno su questo importantissimo argomento avrebbe lo stesso rilievo di un altro riguardante, ad esempio, una fabbrica che occupi quindici o venti operai.

TOGNI, *Ministro dell'industria e del commercio*. Rilevo con sorpresa che siamo ancora

al punto di ieri, per cui io non ho che da ripetere quanto ho già detto. Io non posso prendere alcun impegno circa una mozione che voi vi riservate di presentare alla Presidenza della Camera. Sta a voi presentarla, o meno: il Governo è sempre disposto a rispondere di tutti i propri atti, e, di conseguenza, se la Presidenza della Camera, in relazione anche al complesso di attività legislativa che deve svolgere, intenderà porre all'ordine del giorno una mozione su questo argomento, io sono sempre pronto a fornire le delucidazioni che mi saranno chieste. Non v'è bisogno di un impegno specifico e particolare da parte mia. È un dovere dei ministri quello di rispondere ai deputati nelle forme stabilite dal regolamento, ed io non intendo certo sottrarmi a quest'obbligo.

PRESIDENTE. La cosa mi pare perfettamente chiarita. I colleghi dell'opposizione presentino la mozione ed io mi renderò interprete presso la Presidenza del desiderio che la mozione stessa sia posta all'ordine del giorno al più presto possibile.

PIERACCINI. Possibilmente entro la fine del mese.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo agli articoli del disegno di legge che, non essendovi emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Per la concessione di finanziamenti relativi all'acquisto di macchinari ed attrezzature il Ministero del tesoro è autorizzato a utilizzare una somma in lire, fino al limite massimo di lire 100 miliardi, dal conto speciale di cui all'articolo 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, a valere sulle disponibilità afferenti agli aiuti previsti dall'Accordo di cooperazione economica approvato con la legge medesima e assegnati all'Italia.

(*È approvato*).

ART. 2.

I finanziamenti di cui al precedente articolo vengono concessi previa approvazione da parte del Comitato I. M. I.-E. R. P. di cui all'articolo 3 della legge 3 dicembre 1948, n. 1425. Ad essi sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla legge 21 agosto 1949, n. 730, nonchè quelle di cui alla legge sopra citata 3 dicembre 1948, n. 1425.

(*È approvato*).

ART. 3.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a stipulare le occorrenti convenzioni aggiuntive a quelle di cui all'articolo 7 della legge 21 agosto 1949, n. 730, al fine di regolare i rapporti nascenti dalla esecuzione della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

ART. 5.

La presente legge entra in vigore nel giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° gennaio 1950.

(*È approvato*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge testé esaminato.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta:

Presenti		27
Astenuti		9
Votanti		18
Maggioranza		10
Voti favorevoli	18	
Voti contrari	0	

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Bettinotti, Bulloni, Cagnasso, Chieffi, De' Cocci, Di Leo, Fascetti, Ferrario, Gasparoli, Giovannini, Lettieri, Marazzina, Menotti, Pignatelli, Rocco, Saija, Sammartino, Semeraro Gabriele.

Si sono astenuti:

Bottai, Dami, Grilli, Natoli, Sannicolò, Pieraccini, Cerreti, Invernizzi Gaetano, Puccetti.

La seduta termina alle 9,30.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI